

REGOLAMENTO D'USO IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO A TERZI

Art. 1

Il Comune di Telve mette a disposizione del gruppo sportivo (o associazione) U.S. Telve che a mezzo del suo presidente "pro tempore" accetta, il terreno adibito ad impianto sportivo (pp. ff. 624/2, 620 e p. ed. 1011).

Consistente in un campo per il gioco del calcio, **campo da allenamento per il gioco del calcio, un campo da tennis** e le strutture sullo stesso insistenti, **nonché la palazzina servizi** in loc. Longhini.

Art. 2

Sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo (o associazione) U.S. Telve tutti gli oneri e spese inerenti alla manutenzione e alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo, degli annessi spogliatoi e relative attrezzature, **comprese luce, gas, acqua e quant'altro necessario all'uso**.

Art. 3

L'uso dell'impianto sportivo è garantito per la durata di anni **9**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Telve in qualsiasi momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione e manutenzione dell'impianto sportivo e per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento.

In tal caso l'impianto sportivo sarà gestito direttamente dal Comune di Telve o da altra associazione sportiva locale.

Ciò vale anche in caso di scioglimento del gruppo sportivo o associazione di cui all'articolo 1.

Art. 5

Il gruppo sportivo (o associazione) concessionario è tenuto a mantenere in perfetta efficienza tutte le attrezzature sportive, i servizi igienici e sanitari ed i fabbricati annessi.

Art. 6

L'impianto sportivo è concesso unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea per la quale il gruppo U.S. Telve dovrà chiedere preventivo nullaosta al Comune di Telve.

Art. 7

Su richiesta dell'Amministrazione comunale il gruppo sportivo (o associazione) U.S. Telve dovrà consentire l'uso dell'impianto e delle annesse attrezzature anche ad altre associazioni sportive operanti nel Comune, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività

organizzata dall'ente gestore *e previo accordo di compartecipazione sulla spesa di gestione qualora trattisi di uso continuativo.*

Parimenti il gruppo sportivo concessionario, rimane obbligato a garantire disponibilità del terreno e degli impianti per la effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Art. 8

All'atto della scadenza della presente concessione, l'impianto sportivo. Come pure tutte le opere ad esso annesse, saranno riconsegnate al Comune di Telve in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il dipartimento d'uso.

Art. 9

Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'uso dell'impianto sportivo e dalla gestione dello stesso viene assunta ad esclusivo carico del gruppo sportivo U.S. Telve, fatta eccezione nei casi previsti dal predetto articolo 7.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE "PRO TEMPORE"
DELLA SOCIETA' SPORTIVA

(data)

Approvato con deliberazione del Consiglio C. n. 76 del 23.11.1984
Modificato con deliberazione del Consiglio C. n. del 27.10.2000